



23800-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Rosi - Presidente -
Antonella Di Stasi - Consigliere -
Alessio Scarcella - Consigliere -
Gianni Filippo Reynaud - Relatore -
Giuseppe Noviello - Consigliere -

Aed
Sent. N. sez. *864*
UP - 27/03/2019
R.G.N. 47927/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Cassaro Gianluca, nato a Montegranaro il 30/09/1988

avverso la sentenza del 31/05/2018 della Corte di appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

udito per l'imputato l'avv. Antonio Larussa in sostituzione dell'avv. Marco Baietta, che ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.

Ry

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 maggio 2018, la Corte d'appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza impugnata (con esclusione della contestata aggravante per il delitto di furto e conseguente riduzione della pena), ha confermato l'accertamento di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine ai reati di furto di energia elettrica commesso in danno del condominio ove egli viveva e di illecita coltivazione di circa 40 piantine di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3. Con il primo motivo si deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta procedibilità dell'azione penale per il reato di furto nonostante l'esclusione della circostanza aggravante, non risultando in atti alcuna querela (la stessa sentenza impugnata, si rileva, ne desume l'esistenza dal fatto che essa viene indicata nel decreto che dispone il giudizio) e non risultando, in ogni caso, che all'amministratore condominiale fosse stata rilasciata dall'assemblea la necessaria procura speciale per proporla.

2. Con il secondo motivo si deducono la violazione della legge penale, il vizio di motivazione e la mancata assunzione di prova decisiva con riguardo all'affermazione della penale responsabilità in ordine al furto, riproponendosi le censure dedotte con il gravame di merito ed alle quali la Corte territoriale non avrebbe dato risposta, con particolare riguardo: all'impugnazione delle ordinanze emesse nel corso dell'esame del teste Bastiani che non avevano permesso alla difesa di valutarne l'attendibilità, comunque contestata; alla mancanza di prova circa la presenza di elettrodomestici nell'appartamento in cui viveva l'imputato; al funzionamento del cavo elettrico rinvenuto al momento del sopralluogo; all'uso ed al possesso del medesimo esclusivamente da parte del ricorrente; al mancato accertamento circa il consumo di energia elettrica in data 30 maggio 2012 e nel periodo immediatamente precedente - in ipotesi coperto dalla querela - sino al 1 marzo dello stesso anno.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione sempre in ordine all'affermata responsabilità penale per il reato di

furto con riguardo ad ulteriori aspetti, dedotti nel gravame e non valutati: la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per essere stato l'imputato condannato per furto di energia in un periodo mai contestualizzato e comunque non oggetto di addebito, successivo al suo trasferimento nel condominio; l'attribuzione a lui della condotta, piuttosto che alla sua convivente Cesoni, essendo erroneo il rilievo giusta il quale si sarebbe trattato di convivenza solo occasionale.

4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 T.U. stup. rilevandosi che: non era stata accertata la riconducibilità delle piantine sequestrate all'imputato; non era stata provata una condotta di coltivazione a lui attribuibile; le analisi di campioni di piantine effettuate dalla polizia scientifica – senza che vi sia peraltro certezza della loro attendibilità – avevano riscontrato la presenza di un quantitativo di THC inferiore alla soglia consentita dalla legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Trattandosi di vizio di natura processuale, ed essendo quindi consentito l'accesso agli atti, il Collegio ha potuto verificare che nel fascicolo non è presente la denuncia-querela dell'amministratore, che, stando a quanto si legge nell'annotazione di p.g. del 30.5.2012, fu presentata quello stesso giorno, dopo che i Carabinieri, intervenuti presso lo stabile condominiale per altra questione, avevano notato un cavo elettrico che da una presa di corrente condominiale posta sul pianerottolo entrava nell'appartamento occupato dall'imputato. Deve quindi logicamente escludersi, in assenza di diversa indicazione e nell'impossibilità di verificare il contenuto dell'atto integrante la condizione di procedibilità, che la denuncia-querela sporta quello stesso giorno dall'amministratore Bastiani – convocato dai Carabinieri – potesse essere stata preceduta dall'autorizzazione rilasciata da un'assemblea condominiale che sarebbe stato praticamente impossibile convocare nel giro di qualche ora.

Ciò premesso in fatto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il condominio negli edifici non è un soggetto giuridico dotato di una personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, ma uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini, attraverso il quale deve esprimersi la volontà di sporgere querela; ne consegue che la presentazione di quest'ultima in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio condominiale

presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea dei condomini (Sez. 6, n. 2347 del 18/12/2015, dep. 2016, Vecchio, Rv. 266325; Sez. 5, n. 6197 del 26/11/2010, dep. 2011, Arcari, Rv. 249259; Sez. 2, n. 6 del 29/11/2000, dep. 2001, Panichella, Rv. 218562).

Quand'anche l'amministratore avesse effettivamente sporto una querela (e non una semplice denuncia), in assenza della necessaria autorizzazione del condominio, la stessa non varrebbe pertanto ad integrare la condizione di procedibilità occorrente in relazione al reato di furto semplice. Avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza della circostanza aggravante, originariamente contestata, di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. – che rendeva il reato procedibile d'ufficio – si sarebbe pertanto dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancanza di valida querela.

Con riguardo al reato di cui al capo A), la sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per tale ragione, restando assorbiti il secondo ed il terzo motivo.

2. Il ricorso è fondato anche in relazione al quarto motivo.

Va premesso che è consolidato il principio secondo cui costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239920) e dovendo peraltro ritenersi conforme alla disciplina comunitaria la norma dell'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui, senza distinguere tra le ipotesi di uso personale e non, sanziona la condotta di coltivazione non autorizzata di piante contenenti sostanze stupefacenti (Sez. 3, n. 9700/2017 del 09/12/2016, Iocco, Rv. 269353). Ai fini della punibilità, tuttavia, in tali casi spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239921; conforme, Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata).

Secondo il più recente – e maggioritario – orientamento di legittimità, condiviso dal Collegio, ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, nell'obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 35654 del 28/04/2017, Nerini, Rv. 270544;

Sez. 4, n. 53337 del 23/11/2016, Trabanelli, Rv. 268695; Sez. 6, n. 22459 del 15/03/2013, Cangemi, Rv. 255732). Ciò può dunque affermarsi anche quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il "coltivare" è attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico (Sez. 6, n. 52547 del 22/11/2016, Losi, Rv. 268938). Per contro, si è ripetutamente affermato che non è sufficiente la mera coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietato che, per maturazione, abbia raggiunto la soglia minima di capacità drogante, ma è altresì necessario verificare se tale attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato (Sez. 3, n. 36037 del 22/02/2017, Compagnini, Rv. 271805; Sez. 4, n. 17167 del 27/01/2017, Simoncelli, Rv. 269539; Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, dep. 2016, Pezzato e a., Rv. 265641).

2.1. Nel caso di specie, questa indagine non è stata fatta, posto che la sentenza si limita a rilevare che le analisi effettuate avevano confermato che le piantine contenevano THC in misura pari allo 0,76% e avevano quindi effetto drogante. Al di là del fatto che tale quantità di principio attivo è di pochissimo superiore alla soglia di rilevanza psicoattiva o psicotropa, che, com'è noto - indipendentemente dalla particolare disciplina di cui alla l. 2 dicembre 2016, n. 242, che riguarda la lecita coltivazione di talune specie di canapa - viene generalmente riconosciuta quando la quantità di THC sia almeno pari allo 0,5%, il rilievo non comporta, tuttavia, la sussistenza di quell'ulteriore requisito di concreta offensività necessario per poter affermare la penale rilevanza della condotta di coltivazione. La conclusione, peraltro, non può logicamente affermarsi nemmeno in base all'approssimativo numero ("circa quaranta", si legge in sentenza) di piantine sequestrate, posto che - come il ricorrente correttamente osserva - nulla è stato detto con riguardo allo "stato" e allo "stadio" di "evoluzione-crescita-maturazione" delle stesse. L'uso del sostantivo diminutivo ed il fatto che la sentenza indichi come le stesse si trovassero in tre vasi collocati fuori dalla finestra della camera da letto dell'imputato lascia logicamente supporre che il quantitativo di sostanza drogante - che i giudici di merito non specificano neppure e che in ricorso, richiamandosi la perizia tossicologica, si indica invece in poco più di 45 gr. - fosse assai modesto e tale da giustificare il rilievo del ricorrente secondo cui la quantità di stupefacente non superava la soglia massima detenibile per consumo individuale (su tale quantitativo, applicando l'indicata percentuale di principio attivo, risulterebbero infatti circa 350 mg. di THC, vale a dire oltre un terzo in meno della quantità massima detenibile). In disparte l'irrilevanza di tale mancato superamento per

quanto più sopra si è detto circa l'impossibilità di effettuare coltivazione di stupefacenti per uso personale, il dato è comunque indicativo della scarsissima quantità di droga al momento ricavabile dalle piantine in sequestro, ciò che ulteriormente depone nel senso della necessità di quell'ulteriore accertamento circa l'idoneità, anche prognostica, della condotta di coltivazione contestata ad ottenere quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, sì da poter ledere la salute pubblica e favorire la circolazione di sostanze stupefacenti alimentandone il mercato.

2.2. Restando assorbite le altre ragioni di doglianza, con riguardo al reato di cui al capo B), la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, che si atterrà ai principi sopra enunciati.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio quanto al reato di cui al capo A), perché improcedibile per mancanza di querela e, quanto al residuo reato di cui al capo B, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.

Così deciso 27 marzo 2019.

Il Consigliere estensore

Gianni Filippo Reynaud



Il Presidente

Elisabetta Rosi

